

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3553/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 novembre 1987**  
**che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti**  
**lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3087/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3414/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3087/87 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 293 del 16. 10. 1987, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 324 del 14. 11. 1987, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	29,93
04.01 A I b)	0120	27,52
04.01 A II a) 1	0130	27,52
04.01 A II a) 2	0140	34,15
04.01 A II b) 1	0150	26,31
04.01 A II b) 2	0160	32,94
04.01 B I	0200	72,44
04.01 B II	0300	153,25
04.01 B III	0400	236,84
04.02 A I	0500	34,09
04.02 A II a) 1	0620	130,51
04.02 A II a) 2	0720	203,45
04.02 A II a) 3	0820	205,87
04.02 A II a) 4	0920	242,54
04.02 A II b) 1	1020	123,26
04.02 A II b) 2	1120	196,20
04.02 A II b) 3	1220	198,62
04.02 A II b) 4	1320	235,29
04.02 A III a) 1	1420	30,88
04.02 A III a) 2	1520	41,69
04.02 A III b) 1	1620	153,25
04.02 A III b) 2	1720	263,84
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,2326 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,9620 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,3529 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,2326 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,9620 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,3529 (*)
04.02 B II a)	2820	53,76
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,5325 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,3684 (*)
04.03 A	3110	278,63
04.03 B	3210	339,93
04.04 A	3300	260,63 (*)
04.04 B	3900	398,62 (7)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	215,90 (*)
04.04 D I b)	4510	221,37 (*)
04.04 D II	4610	318,09
04.04 E I a)	4710	398,62
04.04 E I b) 1	4800	254,93 (10)

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	237,35 <sup>(1)</sup>
04.04 E I c) 1	5210	178,01
04.04 E I c) 2	5250	334,07
04.04 E II a)	5310	398,62
04.04 E II b)	5410	334,07
17.02 A II	5500	42,54 <sup>(2)</sup>
21.07 F I	5600	42,54
23.07 B I a) 3	5700	94,87
23.07 B I a) 4	5800	123,21
23.07 B I b) 3	5900	116,08
23.07 B I c) 3	6000	97,24
23.07 B II	6100	123,21

- (<sup>1</sup>) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (<sup>2</sup>) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (<sup>3</sup>) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (<sup>4</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,  
b) 7,25 ECU,  
c) 26,28 ECU.
- (<sup>5</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,  
b) 26,28 ECU.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera d) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria ;  
— a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (<sup>7</sup>) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (<sup>8</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (<sup>9</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera h) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera i) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria.
- (<sup>10</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera e) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;  
— 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere f) e g) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>11</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;  
— a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia. Tuttavia il prelievo è limitato a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) di detto allegato importati in Spagna in provenienza dall'Austria ;  
— a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;  
— a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera o) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;  
— a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;  
— a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;  
— a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>12</sup>) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (<sup>13</sup>) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.